

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**  
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(MARTINAZZOLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(ROMITA)

col **Ministro delle Finanze**  
(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**  
(GORIA)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(PANDOLFI)

col **Ministro dei Trasporti**  
(SIGNORILE)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(ALTISSIMO)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(CAPRIA)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**  
(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1984

Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica i Trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, con Protocollo, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il 13 marzo corrente anno è stato firmato a Bruxelles il Trattato che modifica i Trattati istitutivi delle Comunità europee al fine di regolare il ritiro della Groenlandia dalla Comunità e conferire all'Isola lo *status* di PTOM (Paese o territorio d'oltremare). Sulla base degli articoli 236 del Trattato CEE, 96 del Trattato CECA e 204 del Trattato EURATOM, il Trattato in oggetto è stato approvato nel corso di una Conferenza dei rappresentanti degli Stati membri e firmato da plenipotenziari di tutti i Paesi della Comunità (per l'Italia ha firmato l'onorevole ministro Giulio Andreotti). Nel rispetto degli stessi articoli, dovranno ora essere avviate le varie procedure di ratifica da parte dei Parlamenti nazionali al fine di consentire l'entrata in vigore del « Trattato Groenlandia » entro il 1° gennaio 1985.

Con dichiarazione e processo verbale della Conferenza, i Governi degli Stati membri si sono infatti impegnati a rispettare tale data per venire incontro alla decisione democraticamente espressa con *referendum* dal popolo groenlandese intesa ad ottenere il ritiro dell'Isola entro quella scadenza.

Il trattato consiste in 7 articoli che prevedono l'uscita della Groenlandia dalla Comunità mediante l'esclusione dell'Isola dal campo di applicazione dei tre Trattati istitutivi ed il suo inserimento nelle disposizioni che regolano il regime PTOM (articoli 131-136 del Trattato CEE).

L'articolo 3 paragrafo 2 del trattato prevede un protocollo sul regime particolare

applicabile alla Groenlandia in materia di accesso in franchigia dei prodotti ittici groenlandesi sul mercato interno comunitario.

2. Il trattato descritto si inserisce nel seguente sistema normativo destinato a definire il quadro giuridico globale delle future relazioni tra la Comunità e la Groenlandia:

accordo pesca tra la Comunità da un lato e il Governo della Danimarca e quello locale della Groenlandia dall'altro (firmato anch'esso a Bruxelles, il 13 marzo corrente anno. Non richiede ratifica dei Parlamenti degli Stati membri);

protocollo sulle condizioni in materia di pesca;

relativi regolamenti di applicazione.

Tali disposizioni sono il risultato di un lungo negoziato svoltosi a partire dal maggio 1982 a livello di Consiglio, inteso ad ottenere un assetto equilibrato delle reciproche contropartite.

Da un lato infatti viene tutelato l'*acquis* comunitario in materia di pesca (unico settore di reale interesse economico per la Comunità nei suoi rapporti con l'Isola), dall'altro risulta assicurata alla Groenlandia una contropartita finanziaria di 26,5 MECU per consentire la prosecuzione delle attività di pesca comunitarie (sono interessati soprattutto gli armatori tedeschi, francesi ed inglesi) nelle acque dell'Isola. Viene infine prevista una clausola di salvaguardia che consente alla Commissione di bloccare le esportazioni groenlandesi in caso di « irregolare funzionamento dell'accordo pesca ».

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che modifica i Trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, con Protocollo, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del Trattato stesso.

## Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TRATTATO CHE MODIFICA I TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE  
COMUNITÀ EUROPEE PER QUANTO RIGUARDA LA GROENLANDIA

Sua maestà il Re dei belgi,

Sua maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica ellenica,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente dell'Irlanda,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua altezza reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Sua maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  
del Nord,

Visto l'articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea  
del carbone e dell'acciaio,

Visto l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità econo-  
mica europea,

Visto l'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea  
dell'energia atomica,

Considerando che il Governo del Regno di Danimarca ha sottoposto  
al Consiglio un progetto di revisione dei trattati istitutivi delle Comu-  
nità europee per porre fine all'applicazione di tali trattati alla Groen-  
landia e per instaurare un nuovo regime di relazioni tra le Comunità  
e la Groenlandia;

Considerando che, tenuto conto delle particolarità della Groenlandia,  
è opportuno accogliere la domanda danese istituendo un regime che  
mantenga stretti e durevoli legami tra le Comunità e la Groenlandia  
e tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze  
di sviluppo della Groenlandia;

Considerando che il regime applicabile ai paesi e territori d'oltre-  
mare, previsto nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunità  
economica europea, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni,  
ma che sono necessarie alcune disposizioni particolari supplementari  
per la Groenlandia;

Hanno deciso di stabilire di comune accordo il nuovo regime applicabile alla Groenlandia e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

Sua maestà il Re dei belgi:

Leo TINDEMANS,  
*Ministro delle Relazioni esterne  
del Regno del Belgio*

Sua maestà la Regina di Danimarca:

Uffe ELLEMANN-JENSEN,  
*Ministro degli Affari esteri  
della Danimarca*  
Gunnar RIBERHOLDT,  
*Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,  
Rappresentante permanente della Danimarca*

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Hans-Dietrich GENSCHER,  
*Ministro degli Affari esteri  
della Repubblica federale di Germania*

Il Presidente della Repubblica ellenica:

Theodoros PANGALOS,  
*Sottosegretario di Stato agli Affari esteri  
della Repubblica ellenica*

Il Presidente della Repubblica francese:

Roland DUMAS,  
*Ministro degli Affari europei  
della Repubblica francese*

Il Presidente dell'Irlanda:

Peter BARRY,  
*Ministro degli Affari esteri  
dell'Irlanda*

Il Presidente della Repubblica italiana:

Giulio ANDREOTTI,  
*Ministro degli Affari esteri  
della Repubblica italiana*

Sua altezza reale il Granduca del Lussemburgo:

Colette FLESCHE,  
*Ministro degli Affari esteri del Governo  
del Granducato del Lussemburgo*

Sua maestà la Regina dei Paesi Bassi:

W. F. van EEKELLEN,  
*Sottosegretario di Stato agli Affari esteri  
dei Paesi Bassi*

H. J. Ch. RUTTEN

*Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,  
Rappresentante permanente dei Paesi Bassi*

Sua maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

*The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE Q. C., M. P.,  
Segretario di Stato degli Affari esteri e del Commonwealth*

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

#### Articolo 1.

L'articolo 79, secondo comma, lettera *a*), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con l'aggiunta del comma seguente:

« Il presente trattato non si applica alla Groenlandia. ».

#### Articolo 2.

L'articolo 131, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato con la menzione della Danimarca.

#### Articolo 3.

1. Nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea è aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 136-*bis*. — Gli articoli da 131 a 136 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato ».

2. Il protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia accluso al presente trattato è allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il protocollo n. 4 relativo alla Groenlandia, allegato all'atto di adesione del 22 gennaio 1972, è abrogato.

#### Articolo 4.

L'elenco che figura all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato con la menzione della Groenlandia.

#### Articolo 5.

L'articolo 198, terzo comma, lettera *a*), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è completato con l'aggiunta del comma seguente:

« Il presente trattato non si applica alla Groenlandia. ».

#### Articolo 6.

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1985. Qualora non tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data, il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che avrà adempiuto per ultimo tale formalità.

#### Articolo 7.

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentoottantaquattro.

PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE  
APPLICABILE ALLA GROENLANDIA

Articolo 1.

1. Il trattamento all'importazione nella Comunità dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nella osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative nè misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate alla Comunità sulla base di un accordo tra la Comunità e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per la Comunità.

2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea qualsiasi misura relativa al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.

Articolo 2.

La Commissione propone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, le misure transitorie che ritiene necessarie in seguito all'entrata in vigore del nuovo regime per quanto riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti dalle persone durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alla Comunità e la regolarizzazione della situazione in materia di contributi finanziari concessi dalla Comunità alla Groenlandia durante questo stesso periodo.

Articolo 3.

Nell'allegato I della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea è aggiunto il seguente testo:

- « 6. Comunità distinta in seno al Regno di Danimarca:  
— Groenlandia. ».